

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

DIRETTIVA 26 marzo 2013.

**Finanziamenti per interventi di edilizia scolastica - fondi immobiliari.**

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,  
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante “Norme per l’edilizia scolastica”;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012 n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ed, in particolare, l’art. 53, recante norme in materia di modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell’efficienza degli usi finali di energia;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” ed, in particolare, l’art. 11 dal comma 4 al comma 4-*octies*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ed, in particolare, l’art. 4;

Viste le priorità politiche del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca contenute nell’Atto di Indirizzo per l’anno 2013 ed, in particolare, quella concernente “implementazione e sviluppo di modelli e interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole” che impegna il Ministero nella promozione di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici esistenti, nonché di costruzione di nuovi edifici scolastici;


Dato atto che, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono iscritti, per l’e.f. 2013, i capitoli 7545, 7625, 7645, 7785 denominati “Spese per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale in materia di sicurezza nelle scuole” e che negli stessi sono iscritte, fra l’altro, risorse, quali “residui di lettera F” provenienti dall’esercizio finanziario 2012, destinate all’edilizia scolastica ed utilizzabili per le finalità di cui alla presente direttiva;

Considerata la necessità degli Enti locali e delle Regioni di garantire edifici scolastici sicuri, sostenibili ed accoglienti, in un contesto di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico in linea con l’innovazione della didattica, con la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché l’esigenza di innalzare il livello di sicurezza degli edifici e di migliorarne la gestione energetica attraverso l’efficientamento dei consumi e la conseguente riduzione dei costi energetici;

Ritenuta l’esigenza di favorire, nelle more della costituzione del Fondo unico per l’edilizia scolastica di cui al prefato art. 11, il tempestivo avvio e la realizzazione delle suindicate attività da parte delle competenti Amministrazioni, al fine di consentire all’utenza scolastica interessata il miglior esercizio del diritto allo studio in ambienti idonei, sicuri e rispondenti alle più attuali esigenze della didattica;

Considerata, inoltre, l’opportunità, nell’ottica della massimizzazione delle risorse disponibili per detti scopi, di incoraggiare un’adeguata compartecipazione finanziaria da parte delle Amministrazioni competenti anche con l’adozione di strumenti finanziari di carattere innovativo come, in particolare, i fondi immobiliari, in cui far confluire, per un effetto moltiplicatore e sinergico delle stesse, risorse pubbliche e private;

Valutata, infine, l’opportunità, di promuovere iniziative, a carattere sperimentale, di concreto utilizzo di tali strumenti;



E M A N A  
la seguente direttiva:

Art. 1.

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse integralmente richiamate nel presente dispositivo, la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio provvede ad assegnare agli Enti locali e alle Regioni, nel limite complessivo di euro 38 milioni a valere sulle risorse iscritte quali residui di stanziamento ai sensi dell'art. 275 comma 1 lettera f) del regio decreto 23 maggio 1924 n. 827 nei capitoli 7545, 7625, 7645, 7785 dello stato di previsione di questo Ministero, secondo le modalità sotto indicate ed entro i limiti della presente direttiva, appositi contributi dedicati a cofinanziare interventi di edilizia scolastica, come di seguito specificati, da realizzarsi tramite lo strumento del fondo immobiliare.

2. Sono ammessi ai contributi gli interventi finalizzati alla rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico, destinato all'istruzione statale, comprensivi anche di interventi di costruzione di nuovi edifici scolastici, da realizzarsi attraverso lo strumento del fondo immobiliare, costituito da una Società di Gestione del Risparmio appositamente individuata dall'Ente locale o dalla Regione con procedure ad evidenza pubblica, a cui saranno conferiti e/o apportati immobili da valorizzare, aree pubbliche per nuove costruzioni ed ogni eventuale ulteriore cofinanziamento.

3. Ai fini dell'accesso ai suddetti contributi, a pena di decadenza, gli Enti locali/Regioni devono presentare espressa richiesta, sottoscritta dal rispettivo rappresentante legale – esclusivamente all'indirizzo di PEC: [dppr@postacert.istruzione.it](mailto:dppr@postacert.istruzione.it) – entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione della presente direttiva sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando l'importo del contributo richiesto ed inviando il modello di protocollo di intesa, allegato A, debitamente compilato, nel quale dovranno essere espressamente indicati gli interventi da realizzare ed il relativo costo totale.

4. Il contributo è concesso secondo lo stretto ordine cronologico di ricevimento delle richieste, come risultante dalla data e dall'orario della PEC, fino ad esaurimento delle risorse disponibili per le finalità di cui alla presente direttiva e, per ciascun Ente locale/Regione, non può eccedere il 25% del costo totale previsto per la realizzazione degli interventi né essere superiore a quanto richiesto e, comunque, superare l'importo complessivo di 5 milioni di euro.

5. Gli Enti locali e le Regioni che, a fronte di quanto indicato nei precedenti commi, hanno titolo al contributo, dovranno successivamente sottoscrivere con il MIUR, nel termine che sarà loro rispettivamente comunicato, il modello di protocollo di intesa di cui al precedente comma 3, vincolandosi in tal modo formalmente all'osservanza degli impegni in esso contenuti.

Art. 2.

1. Successivamente, con proprio decreto, pubblicato sul sito INTERNET [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it), il Direttore generale per la politica finanziaria ed il bilancio indica agli Enti locali e alle Regioni, che hanno sottoscritto i protocolli di intesa di cui al precedente art. 1, termini e modalità per l'effettiva assegnazione ed erogazione dei contributi di cui alla presente direttiva.

Roma, 26 marzo 2013

*Il Ministro:* PROFUMO



ALLEGATO A  
MODELLO DI PROTOCOLLO DI INTESA



**PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA  
RICERCA**

**E**

**L'ENTE LOCALE/REGIONE.....**

**PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE  
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO E DI  
COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI SCOLASTICI, DESTINATI  
ALL'ISTRUZIONE STATALE**



**VISTA** la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante “Norme per l’edilizia scolastica”;

**VISTO** il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012 n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ed, in particolare, l’articolo 53, recante norme in materia di modernizzazione del patrimonio immobiliare scolastico e riduzione dei consumi e miglioramento dell’efficienza degli usi finali di energia;

**VISTO** il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” ed, in particolare, l’articolo 11;

**VISTE** le priorità politiche del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca contenute nell’Atto di Indirizzo del 4 febbraio 2013 e, in particolare, quella concernente “Implementazione e sviluppo di modelli e interventi di edilizia scolastica e messa in sicurezza delle scuole”;

**VISTA** la Direttiva del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca pubblicata in G.U. il ....;


#### PREMESSO CHE

- il MIUR, le Regioni e i competenti Enti locali, al fine di garantire edifici scolastici sicuri, sostenibili e accoglienti, sono impegnati, per quanto di rispettiva competenza, nell’avvio di iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, secondo la più recente concezione della didattica, in linea con l’innovazione avviata mediante la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nonché con le funzioni sociali della scuola;

- il MIUR ha interesse a promuovere iniziative, a carattere sperimentale, di utilizzo, da parte delle competenti Amministrazioni, dello strumento dei fondi immobiliari per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica, considerato che tale strumento consente di convogliare risorse private e pubbliche e di realizzare un effetto moltiplicatore e sinergico delle stesse;

- l’Ente locale/Regione..... ha individuato gli interventi, di cui all’Elenco, da attivare ai sensi del presente Protocollo di intesa volti a.... , ai fini della promozione di un Progetto, in ogni caso coerente con quanto previsto dalla vigente normativa;

- conformemente alle disposizioni richiamate in premessa, l’Ente locale/Regione.... intende realizzare gli interventi oggetto del Progetto mediante il coinvolgimento di capitali pubblici e privati attraverso l’uso dei fondi immobiliari;



- il MIUR ha interesse a sostenere l'attivazione del Progetto da parte dell'Ente locale/Regione..., allo scopo di valutare i risultati dello stesso con particolare riferimento alla concreta applicazione dello strumento dei fondi immobiliari nel settore dell'edilizia scolastica;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

il MIUR e l'Ente locale/Regione..., di seguito denominati congiuntamente anche "Parti",

#### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

##### **Art. 1 (Premesse)**

Le Parti condividono le premesse, le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.  
Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa l'Elenco allegato.

##### **Art. 2 (Progetto)**

Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa, l'Ente locale/Regione... si impegna a definire, promuovere ed attivare l'esecuzione di un Progetto di edilizia scolastica, consistente:

- nella realizzazione di interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico di competenza, destinato all'istruzione statale, che comprendano anche interventi di costruzione di nuovi edifici scolastici, da destinare anch'essi all'istruzione statale;
- nell'uso dello strumento del fondo immobiliare, per la realizzazione dei suddetti interventi, da costituire attraverso una Società di Gestione del Risparmio, appositamente individuata dall'Ente locale/Regione tramite procedure ad evidenza pubblica. Al fondo saranno conferiti e/o apportati, da parte dell'Ente locale/Regione, immobili da valorizzare, aree pubbliche per le nuove costruzioni ed ogni eventuale ulteriore cofinanziamento.

##### **Art. 3 (Interventi)**

L'Ente locale/Regione... ha individuato gli interventi oggetto del presente Protocollo, di cui all'Elenco, nel quale sono altresì specificati i relativi costi previsti per la realizzazione.



**Art. 4**  
**(Realizzazione e impegni dell'Ente locale/Regione....)**

Le Parti prendono atto e riconoscono che, conformemente a quanto previsto nelle premesse, il Progetto sarà realizzato mediante il coinvolgimento di capitali pubblici e privati e a tale scopo, l'Ente locale/Regione.... si impegna:

- a promuovere la costituzione di uno o più fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e razionalizzazione del proprio patrimonio immobiliare;
- ad eseguire una rendicontazione periodica delle fasi di realizzazione del Progetto medesimo, dandone evidenza al MIUR, al fine di garantire un costante monitoraggio sull'andamento dello stesso e la più ampia trasparenza in merito alla gestione dei capitali pubblici utilizzati per l'esecuzione;
- a fornire informazioni in merito al relativo monitoraggio anche attraverso il proprio sito *web* istituzionale.

**Art. 5**  
**(Durata)**

Il presente Protocollo d'intesa ha durata per il tempo necessario alla realizzazione del Progetto e, comunque, non superiore a tre anni.

Per il Miur

Per l'Ente locale/Regione.....





ELENCO DEGLI INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E DI NUOVA COSTRUZIONE  
DI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI DESTINATI ALL'ISTRUZIONE STATALE

Tipologia degli interventi	Istituzione scolastica	Indirizzo dell'edificio oggetto dell'intervento	Costo previsto per la realizzazione
Totale			

13A02914

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 marzo 2013.

### Riconoscimento del carattere scientifico della «Fondazione del Piemonte per l'Oncologia», in Candiolo.

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS), come modificato dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l'art. 13, comma 3, del citato decreto legislativo, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS;

Vista la nota n. 688/U.G/SAN del 2 marzo 2006 con la quale il Presidente *pro tempore* della Regione Piemonte ha inoltrato al Ministero la documentazione per il riconoscimento del carattere scientifico dell'Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo (Torino);

Vista la legge della Regione Piemonte n. 7 del 27 febbraio 2008 ed in particolare l'art. 1, comma 1, che prevede la costituzione, da parte della Regione e della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro ONLUS, in qualità di soci fondatori, di una Fondazione per lo sviluppo delle attività sanitarie e di ricerca in campo oncologico presso l'Istituto per la Ricerca e la Cura del

Cancro di Candiolo, nonché l'art. 1, comma 3, secondo cui la Regione promuove il riconoscimento della Fondazione quale IRCCS;

Considerato che, in forza della citata legge, in data 18 luglio 2008 è stata costituita la Fondazione del Piemonte per l'Oncologia e con delibera della Giunta regionale n. 1-11696 del 1° luglio 2009 è stato, tra l'altro, disposto: *a)* di riconoscere l'Istituto per la Ricerca e la Cura del Cancro di Candiolo, gestito dalla suddetta Fondazione, quale presidio ai sensi dell'art. 43, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; *b)* di autorizzare il legale rappresentante della Fondazione all'esercizio dell'attività sanitaria e il relativo accreditamento dei posti letto presso l'Istituto per la Ricerca e Cura del Cancro;

Vista la nota n. 2535 del 20 ottobre 2011 con la quale l'Assessore alla tutela della salute e sanità della Regione Piemonte ha ritenuto che il completamento, a livello regionale, del progetto volto alla creazione di un IRCCS sia coerente con la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, avviata con delibera della Giunta regionale n. 51-1358 del 29 dicembre 2010, ed ha precisato che il riconoscimento viene richiesto in relazione alla dotazione di posti letto e alle strutture ambulatoriali accreditate e autorizzate dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 1-11696 del 1° luglio 2009;

Vista, altresì, la nota n. 313 del 13 febbraio 2013 con la quale l'Assessore alla tutela della salute e sanità della Regione Piemonte: 1) ha confermato che l'assegnazione alla Fondazione del Piemonte per l'Oncologia dei posti letto necessari al riconoscimento quale IRCCS sarà effet-

